



Estratto da: Bollettino Storico Alta Valtellina n. 12, Bormio 2009

BOLLETTINO STORICO ALTA VALTELLINA




N. 12 - Anno 2009

Regolamenti, avvisi, ordinanze e deliberazioni di Bormio promosse dal sindaco Pietro Rini ai primi del '900

Lorenza Fumagalli

Breve biografia di Pietro Rini

Nato il 1 febbraio 1841 a Bormio da Giuseppe, muratore, e Cristina Pedranzini, casalinga, visse in casa De Simoni al n. 21 fino alla tarda età di 90 anni quando morì alle 7,45 del 20 maggio 1931, lasciando a piangerlo i quattro figli: Cesare (nato il 22 gennaio 1877 di professione scultore), Giuseppe (nato il 17 giugno 1873, coniugato a Tirano il 7 gennaio 1919 e trasferitosi a Brescia cinque giorni dopo), Elisabetta (maestra nata il 29 maggio 1879) e Ambrosina (professoressa nata il 24 marzo 1889).



Al centro Pietro Rini, 1909 (fotografia gentilmente concessa dagli eredi)

Accudito inizialmente dalla moglie Colturi (omonima dell'ultimogenita) e, dopo la sua morte, dalla domestica Celestina Trabucchi di Semogo, si rivelò persona di grande spicco e cultura nel paese, diventando sindaco di Bormio dal 1889 al 1911, ottenendo il cavalierato "della corona d'Italia" nel 1900, operando nella commissione scolastica dal 1897 al 1900 e dal 1922 al 1924 e servendo, come membro, la Congregazione di Carità dal 1917 al 1923.

Il suo operato

Una buona gestione amministrativa è sempre promossa da un'attenta risoluzione dei problemi esistenti e ancor prima dalla capacità di poterli prevedere redigendo mirati strumenti burocratici organizzativi.

Per questo motivo ai primi del '900 il cavaliere Pietro Rini, sindaco del comune di Bormio, attivò con "lungimiranza e disponibilità al confronto" il ripristino del *Regolamento di pubblica igiene*¹ promosso nel 1866 dal suo predecessore Giacinto De Simoni e successivamente modificato da Giuseppe Gervasi² il 14 novembre 1874 e nel 1875.

Esso ordinava:

art. 1)

Ogni edificio pubblico o privato deve avere le latrine e scaricatore delle acque impure provenienti dagli usi domestici, come è prescritto dal regolamento sanitario 8 giugno 1875. In via eccezionale potrà solo essere tollerata la mancanza d'esse nelle case coloniche isolate. Le materie delle latrine, o scaricatori, devono raccogliere in apposite vasche o cisterne costruitesi in modo che non ne possano derivare filtrazioni o nocive esalazioni.

art. 2)

E' proibito gettare dalle finestre o mandare per altro mezzo sulla pubblica via acqua od altre materie che possano cagionare fango o diffondere perniciose e fetide esalazioni.

art. 3)

Ognuno è tenuto a mantenere sgombra da sozzure la pubblica via avanti

¹ Il 12 agosto 1878 la Prefettura di Sondrio scrisse al sindaco di Bormio per comunicare che il regolamento di pubblica igiene, approvato da un primo consiglio comunale il 24 marzo 1866 e successivamente integrato il 14 novembre 1874, *oltre a non rispondere ai bisogni della salute pubblica era anche insufficiente per la parte che riguarda la polizia mortuaria* e quindi chiese di stralciare il servizio mortuario redigendo un apposito atto integrativo per lo stesso.

Quest'ordine ottenne piena risposta nella pluri-amministrazione Rini il 30 novembre 1902, come si riporterà di seguito.

² Unitamente agli undici consiglieri di allora: Confortola Giuseppe, Tomaso Pradella, Ignazio Confortola, Giacinto Andreola, Giacomo Lamprecht, Albino Schena, Carlo Canclini, Giuseppe Andreola, Antonio Pedranzini, Pietro Rainolter e Francesco Pozzi.

la propria abitazione sino alla metà rispettiva della strada, ove di fronte vi sia altra casa, e per tutta la lunghezza se dirimpetto avvi solo muro di cinta d'orto, giardino od altro terreno.

art. 4)

E' obbligo di ognuno di tener pulita da ogni sorta di lordura la propria casa, ed è vietato l'ammassare e il tener nei cortili presso l'abitato mucchi di letame fracidumi e pozzanghere in tempo d'estate specialmente e lasciare che questi subiscano il processo di putrida fermentazione.³

art. 5)

E' proibito l'uso e lo smercio di cibi e bevande insalubri. S'intendono come tali quelli indicati all'art. 59 del già citato regolamento, cioè frutti immaturi e cibi e bevande guaste, adulterate o infette. E fra esse si deve ritenere compreso anche il pane preparato con farina non abbastanza matura ne abborr(e)tata od ammuffita, o affetta di qualche malattia, ovvero con farina non ben macinata ne aburratata, o commista a sostanze eterogenee e nocive, e così pure il pane male confezionato o mal cotto o non abbastanza lievitato. I commestibili e le bevande riconosciute insalubri si dovranno senza alcuna eccezione o riserbo sequestrare o distruggere.⁴

art. 6)

All'assistenza medico – chirurgica ed ostetrica dei poveri è provveduto coll'istituzione delle condotte medico – chirurgiche ed ostetriche.

art. 7)

Fermo il caso di malattie endemiche, epidemiche e contagiose, le disposizioni del Regolamento 8 giugno 1875 portate dai capitoli I, II del titolo IV gli infermi che presentassero sintomi di una malattia di carattere diffusivo o contagioso si terranno debitamente isolati, sia che vengano curati a domicilio, sia che si facciano ricoverare in uno ospedale. E' vietato a chicchesia d'infrangere le misure d'isolamento ordinate in tali casi. Gli oggetti, che servirono per individui affetti di morbo contagioso, si dovranno assoggettare a regolari suffumigi e a contumacia prima di trasportarli e farne qualsiasi uso.

³ Sul lato destro del foglio è riportata un'integrazione al regolamento, datata 7 settembre 1874, che si può considerare il prototipo dell'odierno certificato di agibilità, e recita: *A questo articolo si aggiunge: le case, o parte di case nuovamente costrutte non possono abitarsi prima che dalla Giunta municipale, sentita la commissione municipale di sanità, siano state dichiarate abitabili.*

⁴ Nella summenzionata aggiunta del 1874 si afferma anche: *all'art. 5 viene sostituito il seguente, salvo l'ultima linea. E' severamente proibito l'uso e lo smercio dei commestibili e bevande nocive ed insalubri. S'intendono tali: a) i frutti guasti e malsani per immaturità; b) i cibi guasti, come le carni imputridite, i cereali alterati, i legumi infraciditi, i pesci che hanno subito un periodo di fermentazione ed altri simili; c) i cibi adulterati con sostanze eterogenee e perniciose; d) le carni di animali morti di malattia; e) le bevande adulterate col miscuglio di sostanze nocive di qualunque natura.*

art. 8)

I cani di qualsivoglia specie, circolanti nelle pubbliche vie degli abitati, devono essere muniti di museruola atta a non lasciare mordere. I cani da caccia potranno attraversare anche senza museruola gli abitati purché condotti a mano. Quelli trovati vaganti senza di esse saranno accalappiati da persona a ciò destinata dall'autorità comunale.

art. 9)

I cani da presa si terranno alla catena di giorno, e di notte non si lasceranno liberi se non in recinti chiusi.

art. 10)

Manifestandosi in un cane i sintomi, sospetti o certi, della rabbia, lo si dovrà senza indugio mettere alla catena, e il padrone o chiunque ne abbia notizia ha l'obbligo di farne immediata (segnalazione) all'autorità di sicurezza pubblica. Ciò vale anche rispetto a qualunque animale domestico, stato morsicato da un cane o da altra bestia.

art. 11)

In caso di sviluppo o sospetto di epizoozia si rispetteranno le norme portate dal regolamento sanitario succitato a capitolo 5 del titolo IV, avendo specialmente cura dell'immediata denuncia al sindaco da parte dei veterinari, proprietari o detentori di animali infetti, di non opporsi alle misure ed alle visite che l'autorità credesse far eseguire. E' vietato inoltre a chicchesia l'infrangere le misure d'isolamento ordinate (all'intento) d'impedire la diffusione del morbo epizootico.

art. 12)

Per la sepoltura e trasporto de cadaveri bisognerà attenersi a quanto è dettagliatamente prescritto nel capitolo 4 Titolo III del Regolamento sanitario 8 giugno 1865.⁵

art. 13)

Occupata tutta l'area di un cimitero, prima di procedere alla innovazione delle fosse, si dovrà dalla Commissione municipale di sanità constatata rese le parti molli dei cadaveri siano totalmente consumate, in caso contrario si dovrà provvedere all'occorrente ampliazione del cimitero.

art. 14)

A ogni cadavere di persona umana dovrà darsi sepoltura entro il recinto del cimitero comunale; potranno però in esso fissarsi compartimenti separati per gli accatolici nati morti ed altri specificati nelle leggi ecclesiastiche.

⁵ L'articolo 12 del regolamento 8 giugno 1865 viene sostituito con quello del 7 settembre 1875.



Veduta di Bormio ai primi del '900

art. 15)

Non è permessa l'esumazione di qualsiasi cadavere se non per ispezione giudiziaria o ad oggetto del suo trasporto in altro cimitero, o in altra località dello stesso cimitero, o in tomba privata, previo ordine formale giudiziale nel primo caso o il permesso del Prefetto in secondi. L'esumazione si farà nelle ore mattutine o nelle prime ore del mattino, possibilmente a tempo asciutto, e si avrà cura di predisporre una nuova cassa da sostituire a quella (infracidita) contenente il cadavere. Inoltre si dovranno tenere in pronto dei mezzi disinfettanti per servirsene all'occorrenza tanto in caso d'esumazione come dovendosi procedere al collocamento di feretri in celle mortuarie dove ne fossero già deposti altri.

art. 16)

I frantumi di casse ed altri oggetti estratti, che di mano in mano si rimovessero nella rinnovazione delle fosse, dovranno essere abbruciati.

art. 17)

Le ossa verranno raccolte in apposite fossa o sepolture nel cimitero stesso.

art. 18)

E' vietato lasciar entrare a pascolare animali nei cimiteri. L'erba vi deve essere falciata frequentemente e sarà abbruciata nel luogo stesso appena disseccata.

art. 19)

Gli animali morti di malattia contagiosa, diffusiva, ed epizootica verranno

seppelliti almeno 100 metri lontano dall'abitato e 20 dalla (strada) pubblica. In questo caso le carogne delle bestie da tiro verranno sotterrate in terre alla profondità di metri due e mezzo; le bestie più piccole ad un metro e mezzo.

art. 20)

Le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento e la inosservanza delle prescrizioni in esso stabilite saranno punite con pene di polizia a seconda del caso, quando non sia altrimenti colpite da altre speciali sanzioni, e coi modi e colle nome contenute negli articoli 147 e seguenti della L. provinciale 20 marzo 1865. se i trasgressori sono in età minore sono tenuti a pagare le ammende il padre e la madre, l'avo, il tutore e le altre persone già per legge responsabili della condotta del minore.

art. 21)

Il prodotto delle ammende di ricavi delle cose ed oggetti sequestrati si devolveranno per un terzo a chi avrà accertata la trasgressione ed omissione gli altri due terzi alla cassa comunale.

art. 22)

Il presente regolamento ottenuto che abbia la superiore approvazione andrà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel comune, dovrà sempre tenersi affisso nella sala comunale, ed i maestri sono tenuti a leggerlo una volta al mese a loro discepoli nella scuola.

Bormio, 24 marzo 1866

*il Sindaco
Giacinto De Simoni*

* * *

Questo regolamento fu il primo di molti, che puntualmente seguirono, a fungere da perno per la nascita dell'ordinata e ambita stazione turistica novecentesca estiva dell'Alta Valle.

L'impegno di Rini si basò sulla rivisitazione degli antichi capitoli statuari del contado di Bormio,⁶ di cui era forte estimatore tanto da possederne una copia manoscritta nella propria biblioteca. Egli si occupò di salvaguardare e regolare l'irrigazione, l'igiene sanitaria, il bestiame, l'edilizia, la tassazione degli esercenti e dei cani, il macello e la panificazione.

I suoi ordinamenti, riportati integralmente di seguito, rimasero infatti invariati e attivi per ben vent'anni.⁷

⁶ Del 1515 - 1565

⁷ Vennero sostituiti dal regolamento edilizio del 1924 - 1927, da quello d'igiene del 1930 - 1945, da quello di polizia rurale del 1926 - 1931 e di polizia urbana del 1924 - 1930 e da quello sulle pubbliche affissioni (b. 26, A.C.B.)

Prima, per cronologia, fu la *Nomina dei delegati acché venga osservato il regolamento di polizia urbana, segnatamente riguardo agli acquedotti d'irrigazione ed alle strade*” promossa dall’adunanza del 23 aprile del 1898,⁸

In essa si legge:

Il consiglio compreso dell'importanza che gli acquedotti d'irrigazione e le strade di campagna siano mantenute regolarmente secondo le prescrizioni del regolamento locale di polizia rurale, veduto come i privati interessati non si curino di nominare delegati tenuti a far eseguire i lavori necessari inerenti a tale bisogno, sia che questo debbasi fare collettivamente dai vicini interessati, che dai singoli proprietari o detentori dei fondi, procede alla nomina dei delegati stessi e come segue:

- 1) *per l'acquedotto di Tresenda ed Adda, con voti 10, i signori Antonioli Francesco e Clementi Siro;*
- 2) *per quello dei Ronchi, i signori Berbenni Achille e Trabucchi Enrico, a voti unanimi;*
- 3) *per quello delle Quadre nell'Alute, compreso il corsetto, i signori Canclini Luigi e Cantoni Geremia;⁹*
- 4) *per quello dei Larici i signori Valcepina Giuseppe e Colturi Vittorio fu Giuseppe,¹⁰ con voti 10;*
- 5) *per quello dei Mortari i signori Canclini Pietro, conte Rainolter Pietro¹¹ con voti favorevoli 9;*
- 6) *per quello di Ombola i signori Meraldi Nicola di Pietro e castellazzi Giuseppe con voti unanimi;*
- 7) *per quello di Saliccia i signori Rainolter Eugenio e Confortola Battista fu Giuseppe,¹² a voti unanimi;*
- 8) *per quello di Pemonti, compreso il Corsetto, i signori Peloni Costante e Pedranzini Egidio, con voti 10;*
- 9) *per quello di Saleit i signori Capitani Natale e Pedrini Angelo, a voti unanimi;*
- 10) *per quello alle Seghezze sono eletti a delegati i signori Canclini Battista fu Cristoforo con voti 10 e Motta Luigi¹³ con voti 10, con incarico di convocare gli utenti per stabilire il riattamento di un tal condotto, stato rovinato dal fiume da diversi anni. Per la sorveglianza e manutenzione sulla parte superiore del corso Alute,*

⁸ Alla presenza del sindaco Pietro Rini, del segretario Pietro Pedranzini, degli assessori comunali Giuseppe Cola e Luigi Zezzi, (supplenti Pietro Meraldi e Battista Canclini) e dei sei consiglieri Antonio Peloni, Pietro Rainolter, Pietro Canclini, Francesco Antonioli, Costante Peloni e Giuseppe Valcepina.

⁹ Corretti sui nomi precedenti che risultavano essere Colturi Giovanni fu Luigi e Cantoni Giacomo.

¹⁰ Con l'ultimo nominativo corretto in Colturi Giuseppe fu Giacomo.

¹¹ Successivamente cancellato.

¹² Sostituito con Confortola Vittorio.

¹³ Sostituito con Canclini (Ido).

compreso l'espurgatore, sono nominati al unanimità i signori Rainolter Costante ed Eugenio.

Vendono poi nominati i signori Valcepina Giuseppe e Pozzi Ignazio a sorvegliare che nella tenuta delle Rovine in generale, non venga fatta scorrere ad oggetto d'irrigazione l'acqua per le strade ed esigere che chi intende irrigare fondi, che non hanno diritto all'acqua, si procurino appositi condotti senza danno delle strade. Il consiglio poi fa speciale incarico alla giunta municipale onde procuri di sistemare meglio il tratto di strada comunale che dipartendosi dalla Nazionale sopra S. Sebastiano va ad unirsi a quella di sotto che mette in Val di dentro, poco prima d'arrivare alla Giustizia.¹⁴

* * *

La seguente disposizione disciplinare ripropose il **Regolamento d'igiene**¹⁵ strutturato nei 62 articoli seguenti.

Capo I **Assistenza medica e vigilanza sanitaria**

Art. 1

L'assistenza medica chirurgica ed ostetrica del comune di Bormio è affidata rispettivamente ad un medico chirurgo e ad una levatrice stipendiati sul bilancio comunale.

Art. 2

Il medico condotto e la levatrice prestano gratuitamente l'opera loro a tutti gli abitanti del comune indistintamente, salve le modificazioni che il

¹⁴ La delibera continua con i punti 2 e 3 che recitano: 2) Circa l'ultimazione dei locali che trovansi tuttora in istato rustico nelle case delle canoniche. Il consiglio unanime incarica la giunta di far redigere il relativo progetto, per farlo eseguire verso la fine del corrente anno....3) Circa al provvedimento delle scuole elementari, e per gli uffici comunali. Il consiglio " dopo la presentazione dispendiosa del progetto Pinchetti dispone di "provvedere almeno quattro aule per le scuole....

¹⁵ Approvato dal consiglio comunale in seduta straordinaria il 12 dicembre 1902 e vistato dalla Regia Prefettura della Provincia di Sondrio in data 29 luglio 1903.

Prima d'introdurre gli articoli il regolamento riporta la nota: Art. 60 della legge sanitaria 22 dicembre 1888.

I regolamenti locali d'igiene conterranno le disposizioni speciali dipendenti dalla tipografia del comune e dalle condizioni locali per l'esecuzione degli articoli di questa legge riguardanti: 1) l'assistenza medica e la vigilanza sanitaria, 2) le misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali; 3) la salubrità del suolo e delle abitazioni; 4) la difesa della purezza dell'acqua potabile; 5) l'igiene degli alimenti; 6) la polizia mortuaria.

Conterranno altresì le prescrizioni per evitare o rimuovere altre cause d'insalubrità non enumerate in questa legge. Le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, per le quali non siano da questa legge stabilite pene speciali, sono punite con pene pecuniarie da L. 51 a L. 500, salve sempre le pene maggiori sancite dal codice penale pei reati da esso prescritti.

comune credesse per l'avvenire d'introdurre riducendo il servizio gratuito per i soli poveri . la levatrice ha diritto a L. 3 per gli abbienti.

Art. 3

Il medico condotto e la levatrice condotta dovranno ciascuno tenere un campanello alla porta di casa per le chiamate notturne. Chi chiama il medico o la levatrice di notte, deve accompagnarli tanto nell'andata che nel ritorno.

Art. 4

Le vaccinazioni saranno eseguite ordinariamente due volte l'anno, e cioè in primavera ed in autunno. Occorrendo, saranno tenute sessioni straordinarie di vaccinazione.

Art. 5

Tutti gli abitanti di Bormio devono essere vaccinati. In caso di pericolo d'epidemie vajolose, tutti coloro i quali non furono vaccinati nel decennio in corso, dovranno farsi rivaccinare.

Art. 6

La vigilanza sanitaria spetta principalmente all'ufficiale sanitario. Esso , oltre alle attribuzioni di cui all'art. 13 della legge sanitaria, vigila:

- a) sull'esecuzione del presente regolamento, come d'ogni altra superiore disposizione sanitaria;*
- b) riferisce al sindaco quanto riguarda l'igiene pubblica del comune e propone i provvedimenti relativi;*
- c) visita interpolatamente i negozi di sostanze alimentari, ed, occorrendo, procede al sequestro delle sostanze insalubri a termini di legge;*
- d) visita le scuole verificando se vi sono alunni affetti da malattie trasmissibili, e se l'igiene scolastica venga osservata;*
- e) invigila le farmacie, i ricoveri, gli opifici, gli asili d'infanzia, etc.*

Art. 7

Gli esercenti arti salutarie nel comune, medici, veterinari e levatrici, devono riferire prontamente all'ufficio sanitario, non sol le malattie infettive, ma anche quelle che dipendono dall'uso di cibi insalubri, o da cattive condizioni igieniche. Devono inoltre coadiuvare, in quanto possono, l'ufficiale sanitario.

Capo II

Salubrità del suolo e delle abitazioni

Art. 8

Le vie e le piazze pubbliche non potranno essere in alcun modo imbrattate;

e perciò vietato depositare letame, immettervi acque di rifiuto, lasciarvi vagare animali, spargervi escrementi e qualsiasi immondizia specialmente se di sostanze putrefacibili.

Art. 9

Le medesime disposizioni si estendono alle aree private contigue alle case di abitazione. Potranno soltanto esservi tollerati i letami, purché siano affondati almeno 30 cm in una fossa a pareti impermeabili, in modo che il liquido non inquinì il suolo circostante e purché siano impediti l'esalazioni mediante uno strato sufficiente di terriccio che copra la falda di letame volta per volta depositata.

Nella stagione estiva specialmente ogni letamajo dovrà esser coperto da terriccio che non permetta alcuno scolo, né che il liquame si stagni nei cortili.

Art. 10

La concessione, di cui all'articolo precedente, non limita la facoltà del sindaco di far allontanare quelle concimaje che, secondo il parere dell'ufficiale sanitario potessero offendere la pubblica igiene.

Art. 11

Imaceratori di lino, i depositi di rifiuti fetenti delle industrie, della spazzatura delle latrine, dovranno distare almeno 200 metri dall'abitato.

Art. 12

E' vietato esporre lungo i muri delle case, dalle finestre, dai balconi prospicienti sulle aree pubbliche, biancherie ed indumenti sudici. E' pure vietato esporre fuori dalle botteghe o sulle pubbliche piazze, sostanze d'aspetto ripugnante e d'odor nauseabondo.

Art. 13

Le case di nuova costruzione e quelle nelle quali si praticassero radicali restauri, devono soddisfare alle seguenti norme:

- a) il piano terreno non potrà essere abitato per abitazione se non separato dal suolo da strato vuoto, alto non meno di 20 centimetri,*
- b) ogni ambiente destinato ad abitazione avrà almeno una finestra che si apra immediatamente all'aria libera. La superficie illuminante delle finestre sarà almeno 1/15 del pavimento della stanza*
- c) le camere di abituale dimora e quelle da letto dovranno avere una cubatura di almeno metro 10 per persona*
- d) i focolari, le stufe, i forni, i fornelli del bucato, etc. devono essere tutti muniti di canna per il fumo a tenuta perfetta, di facile pulitura, prolungata sufficientemente fin sopra il tetto*

- e) *le latrine di cui ogni casa dev'essere bastantemente provvista; avranno accesso possibilmente da corridoi o da balconi, non mai da camere d'abitazione o da cucine. Le canne ed i pozzi neri saranno assolutamente impermeabili e comunicheranno possibilmente coll'aria libera per mezzo di tubi ventilatori prolungati fino al tetto*
- f) *le stalle non potranno aver comunicazione colle concimaie, saranno suscettibili di buona ventilazione e di accurata pulizia, ed il loro pavimento sarà fatto in modo che i liquidi colaticci vengano, o guidati in pozzetti costrutti come i pozzi neri, o condotti con fogna chiusa nei letamai*
- g) *le acque dei lavandini e delle fontane private devono essere smaltite o per mezzo di fogne che conducono a corsi d'acqua, od in cisterne a pareti impermeabili, da vuotarsi regolarmente come i pozzi neri. Sono tollerate le cisterne in cui le acque si affondano, purchè e finchè non ne risultino infiltrazioni dannose del suolo o dei muri circostanti*
- h) *le acque pluviali dei tetti verso strade o piazze devono essere raccolte in doccie e guidati fino a terra in appositi tubi*
- i) *innanzi di dar principio ad una fabbrica di qualunque costruzione e per qualunque scopo venga essa destinata, chi la intraprende dovrà presentarne il progetto dettagliato al municipio ed il relativo disegno.*

art. 14

L'espurgo delle fogne, cisterne e pozzi neri dovrà farsi in modo da non arrecare la minima molestia agli abitanti. Le materie dovranno essere estratte nelle ore che vanno da mezzanotte all'alba, e devono essere subito trasportate nell'aperta campagna, avendo cura di non spanderne lungo la via. Il trasporto dello stallatico potrà farsi anche di giorno, ma in modo di non sperderne per le strade, specialmente nei mesi estivi.

art. 15

Ogni casa di nuova costruzione o radicalmente riattata non sarà abitata prima che l'ufficiale sanitario abbia constatato che vennero osservate le norme dell'art. 14 e che i muri e gl'intonachi sono sufficientemente asciutti.

art. 16

Su proposta dell'ufficiale sanitario, il sindaco potrà imporre ai proprietari di case che entro un dato limite di tempo siano rimosse le cause d'insalubrità che si avessero a constatare nelle loro case, frattanto potrà anche, a carico di esse case, emanare divieti di abitabilità.

Capo III

Difesa della purezza delle acque

art. 17

E' vietato lordare in qualsiasi modo le acque potabili. Il sindaco potrà quindi impedire tutte quelle opere da cui dipendesse per esse acque anche solo il pericolo d'inquinamento, come concimare campagna, immettere liquidi di rifiuto o lavar panni in ruscelli, laddove è accertata o presunta la presenza di una vena d'acqua che venga poi utilizzata come potabile.

art. 18

E' vietato lordare le acque degli abbeveratoi per il bestiame gettandovi immondizie o sostanze comunque dannose, lavarvi panni od attingere acqua con recipienti sudici.

art. 19

La lavatura dei panni si farà sulle rive dei fiumi od ai pubblici lavatoi. Le rogge potranno essere usate preferibilmente a valle dell'abitato; nel percorso però dell'abitato non vi si potranno immettere né acque putride, né altri materiali di rifiuto.

art. 20

E' vietato bere alle pubbliche fontane applicando la bocca ai tubi donde sgorga l'acqua.

Capo IV

Igiene degli alimenti

art. 21

La vendita del latte è soggetta alla preventiva visita delle vacche lattifere da parte del veterinario, per constatare lo stato di salute delle stesse e per la conseguente autorizzazione. Nei casi di afta – epizootica e di altre malattie infettive (tubercolosi) dovrà il proprietario delle vacche lattifere oltreché farne denuncia al veterinario, attenersi rigorosamente alle ingiunzioni di questi.

art. 22

I negozianti di derrate alimentari, latte, vini. ecc. dovranno osservare la più scrupolosa pulizia del personale, dei locali di conservazione e di spaccio, degli attrezzi, recipienti e di tutto quanto può venire in contatto con quelle sostanze. E' vietato avvolgere alimenti in carta stampata, o scritta, o colorata con sostanze nocive o contenenti barite ed altri materiali pesanti.

art. 23

E' proibita la stagnatura e la saldatura di utensili e recipienti usati a contenere sostanze alimentari con leghe contenenti più del 10% di piombo.

art. 24

Tutti gli animali bovini ed equini e, quando siano sospetti da malattie, anche i suini e gli ovini, destinati all'alimentazione dell'uomo, dovranno essere sottoposti prima della macellazione alla visita del veterinario comunale per constatarne l'età, lo stato di nutrizione e le condizioni di salute.

art. 25

Ultimata la macellazione e la preparazione dell'animale, nessuna parte d'esso potrà essere mercata senza prima essere visitata e bollata dal veterinario comunale.

art. 26

Nei soli casi di meteorismo, fratture o lesioni gravi che rendano urgente la macellazione, potrà omettersi la visita all'animale vivo; in nessun caso potrà ammettersi poi la visita alle carni.

art. 27

La visita del veterinario ai macelli sarà fatta ordinariamente tre volte alla settimana; dovrà però anche farsi saltuariamente o dietro richiesta del sindaco, dell'ufficiale sanitario, o degl'interessati. Al veterinario spetta ancora d'invigilare sulla manipolazione ulteriore delle carni, salagione, insacco, preparazione dello strutto, ecc.

art. 28

E' vietato l'uso alimentare delle carni di animali

- a) troppo giovani (bovini e suini inferiori ad un mese, ovini inferiori a 20 giorni di età), o troppo vecchi, denutriti, o maltrattati*
- b) affetti da malattie febbrili gravi anche se non trasmissibili all'uomo, da cancro, da intossicazioni o che siano stati curati con medicamenti che danno alle carni cattivo odore e sapore (vedi art. 103 del regolamento governativo 8 ottobre 1889)*
- c) è infine vietato l'uso alimentare di carni irrancidite, putrefatte o comunque dannosamente alterate.*

art. 29

Per gli animali affetti da malattie meno gravi è lasciato al prudente giudizio del veterinario il determinare se, ed in quali parti, e con quali precauzioni possono essere ammesse al consumo.

art. 30

Le carni fresche o stagionate, salumi, ecc. provenienti dal di fuori, non potranno essere poste in vendita se non munite di certificato sanitario regolare del comune d'origine. Il veterinario comunale potrà però visitarle e, quando le riscontrasse per qualsiasi causa insalubri, farne impedire la vendita.

art. 31

E' vietata la vendita ed il consumo degli animali da cortile, selvaggina e pesci che siano morti per malattia, o che presentino segni d'incipiente putrefazione.

art. 32

E' vietato vendere anche privatamente

- a) il colostro*
- b) il latte di animali infetti da malattie alle mammelle*
- c) il latte d'animali affetti da malattie febbrili, tubercolosi, idrofobia itterizia ed altra forma morbosa alterante la natura del latte; è altresì vietata la vendita del latte di animali affetti da afta epizootica*
- d) di quello di animali alimentari con foraggio velenoso o che abbiano comunque introdotte sostanze capaci di dare al latte cattive proprietà*
- e) il latte annacquato o comunque alterato o sofisticato.*

art. 33

E' proibita la vendita del burro

- a) inacidito, ammuffito, amaro o con altri sapori anomali*
- b) fabbricato colla crema del latte di cui all'articolo antecedente*
- c) colorato con sostanze nocive, o misto con grassi eterogenei e con farine, fecole, creta, gesso, o con disinfettanti*
- d) contenente meno dell'82% di materia grassa.*

art. 34

E' proibita la vendita del formaggio

- a) fabbricato col latte di cui all'art. 33*
- b) putrefatto od eccessivamente invaso da bachi od acari*
- c) preparato con sostanze estranee al latte*
- d) contenente colori od altre sostanze nocive.*

art. 35

E' proibita la vendita e l'uso alimentare dei grassi

- a) provenienti da animali affetti da malattie infettive o da semi vegetali irranciditi o putrefatti*

- b) *imbrattati da semi di cattivo odore e sapore, o da parassiti*
- c) *alterati per fermentazione o comunque avariati.*

art. 36

E' proibita la distribuzione o la vendita delle farine

- a) *ottenute dai cereali nelle condizioni sopra indicate*
- b) *mescolate con sostanze eterogenee o comunque falsificate*
- c) *alterate per fermentazione, inacidimento, od invase da parassiti.*

art. 37

E' proibita la distribuzione e vendita del pane

- a) *fabbricato colle farine di cui al precedente articolo*
- b) *mal lievitato, mal cotto, mal salato, ammuffito, inacidito o comunque alterato, o contenente più del 35 % d'acqua.*

art. 38

E' proibita la vendita di frutta, legumi, erbaggi e simili che siano immaturi, guasti, fermentati, alterati per congelazione o germogliamento, per parassiti, per sostanze estranee e coloranti artificiali.

art. 39

Le frutta e le verdure che possono venir consumate crude, quando sono esposte al pubblico, devono essere coperte di un velo pulito, che impedisca alle mosche e ad altri insetti d'imbrattarle.

art. 40

La vendita dei funghi, sia freschi che dissecati, è limitata alle seguenti specie: boletus edulis, agaricus caesareus (fungo eur o cocco buono), clavaria botritis (manina), morchella esculanta (spongignola), lycoperdon bovista (pet de luf), tuber (trifola).

art. 41

E' proibita la vendita del vino

- a) *alterato per inacidimento, muffa, ecc.*
- b) *contenente sali solubili di bario, di magnesio, di piombo, acido zolforico, alcool impuro, succarina, colori artificiali, ecc.*
- c) *contenente più del 2% di solfato (gassatura).*

art. 42

E' vietata la vendita di tutte le sostanze destinate all'alimentazione (confettura, droghe, birra, aceto, conserve, ecc.)

- a) *derivate da sostanze primitivamente alterate*
- b) *colorate con colori nocivi o miste comunque a sostanze nocive*
- c) *avariate, falsificate, esaurite, comunque non corrispondenti alla*

qualità sotto cui sono vendute.

Capo V **Profilassi delle malattie infettive**

art. 43

In ogni caso di malattia infettiva, sia epidemiche sporadica, la tubercolosi compresa, i medici dovranno ordinare e le famiglie degli ammalati osservare tutte le misure d'isolamento delle persone, o di disinfezione delle persone, delle biancherie, dei locali, dei mobili, dei mezzi di trasporto, ed in genere di tutto ciò che venne in contatto degli ammalati, allo scopo di prevenire la diffusione della malattia.

art. 44

Alle famiglie iscritte nell'elenco dei poveri per la somministrazione dei medicinali a domicilio, il comune fornirà gratuitamente i disinfettanti e gli altri mezzi di sterilizzazione richiesti secondo l'articolo precedente.

art. 45

Le biancherie e gl'indumenti degli ammalati infetti, oltreché disinfettati in casa, per maggior precauzione non potranno essere lavati nei pubblici lavatoi, ma al fiume Frodolfo od in altri corsi d'acqua a valle dell'abitato e non mai lungo la roggia attraversante il paese, e tanto meno nelle pubbliche fontane.

art. 46

Il sindaco, su parere dell'ufficiale sanitario o del medico necroscopo, potrà vietare i funerali di morti per malattia infettiva o permettendolo soltanto sotto determinate condizioni.

art. 47

Nei casi di sifilide trasmessa per baliatico mercenario, dei quali la denuncia è pure obbligatoria, se la donna infetta non è in condizioni di provvedere alla cura e di osservare l'isolamento, fino a guarigione completa sarà curata e la relativa spesa sarà pagata da chi di competenza. E' vietato affidare il bambino ad altra balia.

Art. 48

Le disposizioni degli art. 45 e 46 sono da estendersi ai casi di malattie infettive negli animali domestici; l'esecuzione resta affidata al veterinario comunale.

art. 49

Rispetto alle malattie infettive degli animali, il sindaco, su parere del

veterinario, potrà inoltre imporre

- a) *le prove diagnostiche per l'accertamento della malattia (iniezioni di tubercolina, di malleina, ecc.), l'isolamento o l'abbattimento dei capi ammalati*
- b) *la sterilizzazione o la distruzione e l'interramento delle carni o del latte.*

art. 50

Sentito il parere dell'ufficiale sanitario o del veterinario comunale, il sindaco potrà proibire che accedano agli abbeveratoi comuni le bestie provenienti da stalle ove sia bestiame infetto da forme di contagiose (afta – carbonchio, ecc.).

art. 51

I cani che diano sospetto di rabbia, devono subito venir denunciati al sindaco ed isolati o (posti) sotto sequestro fiduciario in casa del proprietario e sotto la sua responsabilità, od in locali appositi del comune a spese del proprietario; rifiutandosi questo a sostenere dette spese, saranno senz'altro abbattuti e distrutti. Qualora entro tre mesi la malattia si facesse manifesta, i cani saranno abbattuti o distrutti, se no, verranno rimessi in libertà. Ugual trattamento si farà ad animali morsi da cani sospetti.

Capo VI

Polizia mortuaria

art. 52

Ogni cadavere dev'essere avvolto in lenzuolo, o vestito in modo decente, e a suo tempo rinchiuso in cassa di legno, salvo sempre le disposizioni per casi speciali avvenuti nel regolamento governativo di polizia mortuaria.

art. 53

Il seppellitore comunale ha l'obbligo di coadiuvare i parenti o chi per essi nel deporre nella cassa il cadavere, nel vigilarlo, nel chiudere la cassa. Detto servizio è gratuito per i poveri.

art. 54

Il trasporto delle salme sarà fatto per conto del comune nei modi di consuetudine, quando i parenti non siano in grado di provvedervi con propri mezzi.

art. 55

I cadaveri di persone morte per malattia comune sosterranno in chiesa il tempo strettamente necessario per le esequie. In caso di avanzata putrefazione, il cadavere non sarà portato in chiesa, ma sosterrà davanti

ad essa non oltre 15 minuti. In questi casi sarà posto nella bara, attorno al cadavere, del materiale antisettico secondo le istruzioni dell'ufficiale sanitario.

art. 56

Il feretro sarà calato nella fossa con decenza, rispetto e precauzione; sarà subito dopo ricoperto di terra, diligentemente battuta strato per strato; colla terra rimasta si farà un rialzo su tutta la fossa piovante ai quattro lati.

art. 57

Non è permesso erigere nel cimitero monumenti, collocar lapidi, far eseguire iscrizioni o coltivar sulle fosse ajuole a giardino senza il permesso del sindaco, il quale lo accorda dopo approvatane la convenienza estetica e la dicitura, e dietro il pagamento delle tasse fissate nell'apposita tabella. Nelle circostanze in cui il cimitero si trova aperto è sempre permesso deporre fiori e corone sulle tombe.

art. 58

La custodia del cimitero è affidata al seppellitore comunale; esso ne terrà la chiave, curerà l'esecuzione dei regolamenti relativi, riferirà prontamente al sindaco quando richiedesse riparazioni e gli denuncierà i contravventori ai regolamenti. Il seppellitore deve assistere i medici nelle autopsie.

art. 59

Il cimitero si terrà sempre chiuso al pubblico eccetto nei giorni e nelle circostanze di consuetudine secondo gli ordini emanati dal municipio. Si potrà visitare il cimitero in qualunque tempo dietro permesso del sindaco e dietro pagamento di apposita piccola tassa.

art. 60

Le erbe che crescano nel cimitero saranno a tempo debito segate ed incenerite nell'interno del cimitero stesso.

art. 61

Qualsiasi nuova costruzione o modificazione alle costruzioni esistenti a distanza inferiore a m. 200 dal cimitero deve aver l'approvazione del consiglio comunale per il solo fatto dell'ubicazione.

Capo VII

Profilassi contro altro cause insalubri

art. 62

Gli industriali sono obbligati ad introdurre man mano nei loro stabilimenti



quelle rinnovazioni che valgono a diminuire nel personale le probabilità d'infortuni e di malattie.

Bormio, 30 novembre 1902

Il Sindaco

Rini

l'Assessore anziano

G. Cola

l'Ufficiale sanitario

Pedrazzini

Sondrio, 29 luglio 1903

Il Prefetto

Venturi

In riferimento a questo regolamento furono richieste dal sindaco, e apportate dai cittadini, migliorie igieniche¹⁶ su caseggiati e corti di Bormio come dal prospetto allegato:

Num. progr.	Cognome e nome dei capi famiglia	Opere da eseguire	Data avviso	Firma
1	Bertolina eredi fu Giuseppe, Pradela Fraterna e Schana Enrico	<i>Riparazione alla latrina, costruzione di lavandini e tubi di scarico, infossamento del concime per evitare disperdi mento del colaticcio</i>	26.06.1904	
2	Bonacorsi Sebastiano e Dei Cas Giuseppe	<i>Costruzione di tubo di scarico dal lavandino. Infossamento della concimaia e copertura della massa per evitare il disperdi mento del colaticcio</i>	26.06.1904	
3	Castellazzi Giuseppe e fratelli	<i>Infossamento dei letami, impedire lo spargimento del colaticcio</i>	26.06.1904	
4	Colturi Vittorio e fraterna fu Giuseppe Zaverio	<i>Rimozione del concime dal luogo attuale per essere (posto) sotto le finestre di casa Castellazzi, temporanea copertura con terriccio e soppressione della teola</i>	26.06.1904	
5	Colturi Vittorio fu Giuseppe Zaveri	<i>Costruzione di tubi di scarico e della fogna pel lavandino</i>	26.06.1904	
6	Sosio eredi fu Luigi	<i>Idem</i>	26.06.1904	
7	Gurini eredi fu Antonio e fu Stanislao	<i>Rimozione di concime dal piazzale a sud della casa, copertura con terriccio e frasche, impedire colaticcio</i>	25.06.1904	

¹⁶ Il sindaco del comune di Bormio invita i sotto indicati abitanti ad eseguire quanto è prescritto dalla legge sanitaria 22 dicembre 1888, dal regolamento 9 ottobre 1889 e dal regolamento locale d'igiene reso esecutivo dal Prefetto il 29 luglio 1903... Il documento di 6 pag. (A.C.B.) ha 5 fincature relative al: numero progressivo d'intervento, al cognome e nome dei capi famiglia cui spetta l'esecuzione delle opere, alle indicazioni delle opere da eseguire ed i provvedimenti relativi, alla data dello avviso personale e alla firma delle persone avvertite.



Num. progr.	Cognome e nome dei capi famiglia	Opere da eseguire	Data avviso	Firma
8	Colturi Francesco e Felice fu Giacomo Zaveri	<i>Sgombero dell'interspazio tra casa e già chiesa di S. spirito. Coprire di terriccio letame e sud della loro casa</i>	26.06.1904	
9	Trabucchi eredi fu Pietro ed Enrico	<i>Sgombrare dal materiale lo spazio tra la casa Trabucchi e Bracchi</i>	//	
10	Detti e Pozzi Ignazio	<i>Costruire condotta fogna per lavandino</i>	26.06.1904	
11	Pensi e Romani	<i>Costruire condotto e fogna per lavandino</i>	26.06.1904	
12	Canclini Carlo de Tot	<i>Coprire di terriccio letame in suo cortile</i>	26.06.1904	
13	Romani eredi fu Giovanni	<i>Rimettere in pristino selciato avanti loro casa in vicolo della fiera</i>	26.06.1904	
14	Clementi Attilio	<i>Coprire con terriccio letamaio coperto in vicolo Picci</i>	26.06.1904	
15	Romani Carolina	<i>Idem</i>	29.06.1904	
16	Clementi Siro	<i>Rimozione di concime nel letamaio in via Molini</i>	26.04.1904	
17	Capitani Natale	<i>Costruire condotto del lavandino</i>	26.06.1904	
18	Thoni Matteo e Lodovico	<i>Costruire condotto e fogna per lavandino in vicolo Rezzoli</i>	29.06.1904	
19	Dei Cas Andrea e vicini Magatelli	<i>Pulitura o sgombero di materiali in vicolo Rezzoli</i>	29.06.1904	
20	Anselmi Maria ved. Rodigari	<i>Costruzione di fogna per letamai e copertura concime</i>	29.06.1904	
21	Cola Onorato e nipoti	<i>Idem</i>	29.06.1904	
22	Longa Celeste e Massimo	<i>Rimozione di lordure e copertura letamaio, rimozione colaticcio in vicolo Macchiavelli</i>	26.06.1904	
23	Lazzari Teresa, Cola Luigi, Martinelli	<i>Costruzione di condotti e fogna per lavandini</i>	26.06.1904	
24	Raisigh Antonio	<i>Coprire con terriccio il letame, provvedere per muro cadente e rimuovere pericolo</i>	29.06.1904	
25	Pozzi Antonio	<i>Levare il cornicione di casa perché in pericolo di cadere</i>	29.06.1904	
26	Confortola eredi fu Giuseppe	<i>Provvedere di condotti e fogna i lavandini e concimare in vicolo dei morti</i>	29.06.1904	
27	Dossi Giovanni, Cantoni Leone, Pedrini Pietro	<i>Costruire condotti e fogne per lavandini e copertura concimi in piazzale...</i>	29.06.1904	
28	Canclini Pietro Cont e Dossi Natale	<i>Coprire di terriccio letamai presso la ripa della Guardia Nazionale e impedire colaticcio</i>	26.06.1904	
29	Rainolter Costante	<i>Coprire la massa di concime</i>	29.06.1904	
30	Peloni sorelle fu Giovanni	<i>Idem</i>	29.06.1904	
31	Schena Domenico	<i>Idem</i>	//	



32	Confortola eredi fu Battista	<i>Costrurre condotto e fogna per lavandino</i>	29.06.1904	
33	Noali – Peloni Eugenio	<i>Idem</i>	29.06.1904	
34	Pedrana Pietro, Peloni eredi fu Francesco, Pietrogiovanna Antonio	<i>Costrurre latrina e condotto e fogna di lavandino</i>	29.06.1904	
35	Canclini Giovan Battista fu Cristoforo	<i>Provvedere perché battenti porta suo ripostiglio in via Buon Consiglio si aprono all'interno e non all'esterno</i>	//	
36	Pedrana Pietro fu Antonio	<i>Sgombrare del materiale la via del Buon Consiglio sopra casa... e la ripa</i>	29.06.1904	
37	Cola Celeste	<i>Coprire di terriccio massa concime</i>	29.06.1904	
38	Fontaniere Pedrini	<i>Sgombrare spazio in giro fontana Buglio e pulire la medesima</i>	//	
39	Confortola Pietro	<i>Costruire condotto e fogna per lavandino</i>	//	
40	Confortola Battista Buglio	<i>Idem</i>	26.06.1904	
41	Motta Galdo	<i>Provvedere in miglior modo alla condotta del lavandino prospiciente fontana</i>	26.06.1904	
42	Spiller Giovanni	<i>Costrurre fogna per raccogliere le acque stagnanti nel cortile</i>	26.06.1904	
43	Valgoi Valentino	<i>Sgombrare legnami in vicolo Macchiavelli</i>	29.06.1904	

Con deliberazione del consiglio comunale 4 marzo 1903¹⁷ si stabilì, poi, l'“**approvazione del regolamento per l'azione redibitoria sulle contrattazioni del bestiame nel Mandamento di Bormio**” su sollecitazione del veterinario consorziale Umberto Morroy che si espresse in tal modo:

Illustrissimo Signor Sindaco - Presidente del Consorzio Veterinario del mandamento di Bormio

In due anni e mezzo che risiedo in Bormio, esercitando la mia professione

¹⁷ D'innanzi al sindaco Pietro Rini e ai consiglieri Cola Giuseppe, Antonioli Francesco, Peloni Antonio, Colturi Francesco, Clementi Attilio, Canclini Carlo, Canclini Pietro, Cantoni Erminio, Berbenni Francesco e Meraldi Pietro.

Tale deliberazione venne approvata dal Prefetto di Sondrio il 26 marzo 1903.

Sempre del 1903 è anche **Avviso allo scopo di scongiurare il più possibile i pericoli d'incendi** che riporta

Il sindaco di Bormio dichiara: è proibito entrare con lumi di qualsiasi specie, non chiusi tra vetri, nelle stalle, nei fienili od in altri locali ove è riposta legna, paglia, carbone e qualunque altra materia combustibile; ed è altresì vietato accatastare legna, paglia, fieno od altro materiale facilmente accendibile vicino ai condotti del fumo.

Le trasgressioni al presente divieto saranno punite con pene di polizia, quando non costituiscono reato più grave punibile a sensi del codice penale. Bormio, 2 dicembre 1903

di zooiatra ho potuto, e con l'osservazione e con frequenti fatti sottomessi al mio giudizio dagli interessati, accertarmi che, data la natura semplice e, fino ad un certo punto, ingenua degli abitanti della vallata, questi sono esposti nelle contrattazioni del bestiame, a danni assai rilevanti e conseguenti dalla lunghezza del termine di garanzia che il venditore deve al compratore, garanzia che la legge, per mancanza di consuetudini locali, accorda nel limite abbastanza rispettabile di 40 giorni consecutivi all'atto di vendita.

La Signoria Vostra Illustrissima potrà di leggeri comprendere come, in detti 40 giorni una bestia venduta e condotta lontano in località e regioni in condizioni di clima diverso dall'usato soggiorno, con foraggi assai differenti, per potere nutritivo dall'abituale, dopo viaggi pedestri, lunghi e faticosissimi, durante i quali all'animale vien dato tanto alimento quanto appena basta per tenerlo in vita, possa facilmente ammalare. Ora della malattia che si presenta è causata, per lo più, dall'incuria dei compratori, il responsabile è il venditore per la semplice ragione che la garanzia legale è di 40 giorni, ed il povero venditore, che nella maggioranza dei casi ha ceduto all'acquirente una bestia sana e priva di vizi e difetti, per isfuggire alle spese di un giudizio, che spesso si ritorce a suo danno, è costretto riprendere l'animale venduto e riprenderlo in condizioni miserrime, perdendo il guadagno ricavato dall'onesta vendita e talvolta anche il capitale rappresentato dall'animale stesso.

Un bovino può giungere sano e salvo al nuovo paese di destinazione e quivi essere sottoposto a fatiche non lievi per le quali, data la trascuranza delle regole più elementari d'igiene, può acquistare una bronchite o trachite e di conseguenza la tosse nel ventesimo, trentesimo, trentanovesimo giorno di garanzia.

E' giusto, in questo caso, chiamare il venditore responsabile della malattia?

In quest'anno si sono verificati casi addirittura vergognosi.

Un negoziante di bestiame compra una vacca in avanzato grado di gestazione. Fino al trentottesimo giorno di garanzia la bestia è sana ed il nuovo proprietario è soddisfatto. Al trentanovesimo giorno cambia idea e telefona al venditore che la vacca mostra la madre (prolassi della vagina e dell'utero). Pure ammettendo che detta bestia mostrasse la madre, può supporre che questo vizio sia sopravvenuto in seguito a strapazzi e fatiche gravi (come salite in montagna, ed il bestiame venduto nei mercati che hanno luogo nel mandamento di Bormio, valica, quasi tutto, il Mortirolo; obliquità delle lettiere nelle stalle, lavori in collina, cogli arti posteriori più in basso degli anteriori (senso inverso del declivio in cui si richiedono notevoli sforzi muscolari) che il nuovo proprietario ha fatto sopportare all'animale, che, come ripeto, era in gestazione avanzata. E' giusto anche in questo caso, chiamare il venditore responsabile dei danni?

Questi sono fatti che dimostrano chiaramente, alla luce del sole, che

molta mala fede esiste nei compratori, sia perché si sono avvisti d'aver offerto una somma esagerata, sia perché sono sempre pronti a speculare sulla credulità altri, aiutati in ciò dalla circostanza della grande distanza del paese, ove è stata condotta la bestia, distanza che influisce nel senso che il venditore, per isfuggire le spese di trasporto e di mantenimento dell'animale, e, nelle migliori delle ipotesi, quelle che dovrebbe sostenere pel viaggio, spesso lungo, ch'egli dovrebbe fare per ritirare la bestia venduta, s'acconcia piuttosto a subire perdite notevoli.

Ecco perché mi permetto di sottoporre all'illuminato giudizio della Signoria Vostra Illustrissima uno schema di regolamento per l'azione redibitoria nelle contrattazioni del bestiame, schema che se sarà ritenuto degno di considerazione ed approvazione dei consigli comunali del Mandamento, salvo le modificazioni ritenute opportune, potrebbe essere pubblicato in 1000 o 2000 copie e distribuite gratuitamente o verso pagamento di pochi centesimi, ai proprietari di bestiame, perché, nei contratti futuri, si attengano alle norme nel regolamento esplicate.

Con la massima stima gradisca, Illustrissimo Signor Sindaco, i sensi della mia più alta considerazione

Bormio, li 3 dicembre 1902

Dott. Umberto Morroy"

* * *

La normativa che ne seguì fu il **Regolamento per l'azione redditoria sulle contrattazioni del bestiame del Mandamento** sotto riportata:

art. 1)

L'esercizio dell'azione in garanzia di cui agli art. 1498 e seguenti del Codice Civile, per ciò che riguarda la vendita o la permuta degli animali, in mancanza di speciali convenzioni, verrà regolato dalle seguenti norme.

art. 2)

Sono ritenuti vizi redibitori e hanno luogo alle azioni redibitoria od estimatoria di cui agli art. 1498 e seguenti del Codice civile e seguenti vizi, morbi e difetti:

Per cavalli e muli

- 1) Amaurosi
- 2) Bolsaggine
- 3) C(os)neggio
- 4) Zoppicature croniche intermittenti
- 5) Capostorno
- 6) Oftalmia periodica
- 7) Cataratta
- 8) Epilessia

- 9) *Ematuria (piscia sangue)*
- 10) *Urolitiasi (pietre negli organi urinari)*
- 11) *Impotenza degli stalloni*
- 12) *Prolasso della vagina e dell'utero (mostrare la madre)*
- 13) *Ticchio*
- 14) *Rostro*

Per i bovini

- 1) *Prolasso della vagina e dell'utero*
 - 2) *Tubercolosi*
 - 3) *Zoppicature croniche intermittenti*
 - 4) *Ematuria*
 - 5) *Urolitiasi*
 - 6) *Discuria (difficoltà d'urinare)*
 - 7) *Cenurosi celebrale, pazzia, capostorno*
 - 8) *Restio (a)*
 - 9) *Gozzo o dare di corna (b)*
 - 10) *Epilessia*
- (a) *per bovino restio devesi intendere quello che si rifiuta di tirare il carro o l'aratro, che s'imposta e non vuole andare innanzi o si getta in terra, avvertendo che questo vizio darà luogo allo scioglimento del contratto soltanto se si rinviene in un bovino che non abbia più i dentini*
- (b) *il bovino che ha il vizio di cozzare (piccare) darà luogo allo scioglimento del contratto nel solo caso che (non salvi¹⁸) il lavoratore.*

Per i suini

Panicatura (cisticercosi).

Per gli ovini

Cachessia ittero – verminosa.

art. 3)

Benché per il disposto dell'articolo 1505 de Codice civile il compratore possa proporre l'azione redibitoria contro 1 40 giorni dall'acquisto dovranno, vizi, morbi e difetti essere accertati nel termine qui appresso indicato, dovendosi ritenere in caso contrario che i vizi non fossero preesistenti alla vendita e che non possano quindi dar luogo all'azione redibitoria

- 1) *giorni tre = pel cozzo nei bovini e per il restio*
- 2) *giorni dieci = per l'amaurosi corneggio, cateratta, ticchio, restio, ematuria nei cavalli, asini e muli*
- 3) *giorni dieci = per l'ematuria e discuria nei bovini*
- 4) *giorni quattordici = per il prolasso della vagina e dell'utero nei bovini*

¹⁸ Il *non* è stato eliminato con linea orizzontale, il *salvi* è incerto nella lettura.

- 5) *giorni venti = per la bolsaggine, zoppicature croniche intermittenti, capostorno, oftalmia periodica, epilessia, urolitiasi, impotenza, prolasso della vagina e dell'utero nei cavalli, asini e muli*
- 6) *giorni venti = per la tubercolosi, zoppicature croniche che intermittenti, urolitiasi, cenurosi celebrale, pazzia, capostorno, epilessia nei bovini*

la decorrenza dei termini suddetti s'intende che abbia principio dal giorno susseguente a quello della compera.

art. 4)

Se il vizio redibitorio diviene manifesto anche prima dei limiti di tempo indicati nell'articolo 3, potranno farsi subito la denuncia e il relativo accertamento.

art. 5)

La tosse, come sintomo d'affezione locale e passeggera, non è ammessa come vizio o redibitoria, se non quando sia dipendente da tubercolosi.

art. 6)

Il venditore sarà responsabile d'un animale che ammala o muore, se di malattia sporadica entro tre giorni liberi dopo fatta la consegna, se di malattia ...(epidemico contagioso) entro dieci giorni dopo la consegna.

art. 7)

Il venditore sarà risponsa(bile) alla garanzia risultante sul precedente articolo

- 1) *qualora il vizio o la malattia non impedisca l'uso dell'animale per cui il medesimo veniva acquistato*
- 2) *se l'animale ammalò o perì per causa del compratore o per caso fortuito*
- 3) *qualora lo stesso venditore, trattandosi di malattia epidemica contagiosa, possa provare che l'animale, dopo la consegna, fu messo a contatto con animali affetti dalla stessa malattia per la quale venne refertato e che proveniva da località (sicura) e che venne trasferito in località infetta.*

art. 8)

Il compratore avrà l'obbligo di provvedere prontamente alla cura dell'animale appena si presentino sintomi di malattia. Esso non potrà usarne in alcun modo, perdendo, in caso contrario ogni diritto all'azione redibitoria.

art. 9)

Nel caso di restituzione dell'animale il venditore dovrà rimborsare al compratore le spese occorse pel mantenimento e la cura dell'animale

stesso. La restituzione poi dovrà essere eseguita nel luogo medesimo in cui venne fatto il contratto.

art. 10)

Pendente il giudizio per l'azione redibitoria, ciascuna delle parti può domandare la vendita all'incanto o la macellazione dell'animale (e) il deposito della somma ricavata.

art. 11)

Se venissero venduti o permutati equini o bovini in coppia, pariglia o quadriglia, e si constatasse un difetto in uno, ciò da diritto alla restituzione del contratto riguardante l'intera coppia, pariglia o quadriglia, e non per il solo animale difettoso.

art. 12)

Alle contrattazioni del bestiame soprintende la deputazione delle fiere nominata annualmente dal consiglio di ciascun comune, alla quale è affidata la sorveglianza necessaria per il regolare andamento delle medesime, nel proprio comune e la cura di comporre i dissidi che potessero nascere fra i contraenti in causa del bestiame con trattato nelle fiere avvenute in detto comune.

La deputazione sarà composta di tre persone e un veterinario, un proprietario, un pratico nelle contrattazioni del bestiame. Sarà altresì nominato un supplente per sostituire qualcuno dei tre che non potesse per qualche motivo prender parte all'adunanza della deputazione.

In riferimento a tale regolamento e per incentivare la buona tenuta del bestiame e la sua possibile vendita ai diversi mercati, Rini organizzò una sottoscrizione per l'istituzione di un'esposizione a premi del bestiame bovino che cumulò la contribuzione di centotré persone per un importo complessivo pari a 109,05 L. di cui le prime tre¹⁹ personalmente versate quale esempio pubblico.

* * *

Di soli due anni successivi furono i regolamenti per l'esecuzione di piccoli lavori edilizi e per la corretta manutenzione delle strade.

Regolamento per l'esecuzione di piccoli lavori pubblici in economia²⁰

¹⁹ L'unico a versare la stessa cifra fu il Reverendo Bradanini, la restante parte dei contribuenti versò cifre comprese fra le 0.50 e le 2 L.

²⁰ Riportato nella deliberazione straordinaria del consiglio comunale n. 96 del 28 maggio 1905, alla presenza del consigliere anziano Giuseppe Cola, del sindaco Pietro Rini, del segretario Luigi Motta e dei tredici consiglieri (Francesco Antonioli, Antonio Peloni, Francesco Berbenni, Carlo Canclini, Pietro Canclini, Erminio Cantoni, Pietro Meraldi, Giuseppe Pronfoghel, Giuseppe Valcepina, Attilio Clementi, Francesco Peloni, Costante Peloni e Costante Rainolter).

art.1)

Il comune di Bormio in appoggio al disposto dalla legge 29 marzo 1903 e nel relativo regolamento 10 marzo 1904 n. 108 nell'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni.

delibera

di eseguire ad economia , qualora non cada opportuno di procedere per appalto, le seguenti opere pubbliche:

- a) costruzione e riparazione di fabbricati, di strade, di ponti, di briglie, di fontane, il cui costo non ecceda lire 2.000 ciascuna*
- b) la manutenzione pubblica delle vie pubbliche, dei rispettivi selciati di ponti e fontane*
- c) la spazzatura e lo sgombero delle nevi, del ghiaccio, sulle vie e piazze*
- d) i rimboschimenti, le puliture dei pascoli montani, lo spurgo e iattazione di acquedotti di uso pubblico.*

art. 2)

L'esecuzione dei lavori sopraccennati sarà affidata a persone capaci sotto la direzione di un tecnico, se l'importanza delle opere lo esige.

art. 3)

Se il lavoro ad opera non è importante, non richiede l'occupazione di molte persone, un membro della giunta municipale od un assistente all'uopo incaricato dirigerà il lavoro stesso.

art. 4)

L'assistente terrà giornalmente nota sopra apposito registro del cognome e nome e qualità degli operai addetti al lavoro, non che della quantità e qualità degli attrezzi di ragione del comune o che venissero usati per l'opera ...

art. 5)

L'incaricato della sorveglianza dei lavori è tenuto responsabile degli attrezzi ed oggetti affidatigli.

art. 6)

Ogni domenica l'assistente presenterà all'amministrazione comunale una nota portante i lavori eseguiti e l'elenco degli operai addettivi colle giornate rispettivamente fatte. Le giornate di lavoro saranno compensate in base ai prezzi o mercedi ordinari in vigore e da seconda delle stagioni, delle quantità, operosità, attitudine degli operai e della distanza di residenza loro al luogo dei lavori eseguiti.

art. 7)

La giunta municipale alla fine di ciascuna opera ad ogni otto o quindici giorni a seconda delle circostanze e del bisogno degli operai emetterà regolare mandato collettivo di pagamento, con elencativi gli operai e la somma a ciascuno dovuta. Il prospetto degli operai e delle mercedi rispettive sarà firmato dall'assistente e potendolo dagli operai ed allegato al mandato, a corredo del conto.

art. 8)

Qualora si debbano eseguire opere o lavori di poca entità, e che non richieda sorveglianza, la giunta municipale potrà affidarne l'esecuzione a corpo od a misura, purché produca a corredo del mandato di pagamento una nota dimostrativa sulla qualità, quantità delle opere compiute e località rispettiva.

art. 9)

La giunta municipale per la esecuzione delle opere indicate all'art. 1 non potrà eccedere i fondi all'uopo impostati in bilancio. In casi di urgenza per alluvioni, franamenti, valanghe, incendi, la giunta provvederà immediatamente per le opportune riparazioni, facendo capo ai fondi del bilancio che vi hanno relazione, proponendo, se del caso, al consiglio i necessari storni di somme.

art. 10)

La giunta municipale potrà, in relazione a regolare progetto e capitolato superiormente approvati, procedere senza formalità di appalto, ma mediante regolare contratto, da approvarsi dall'autorità tutoria, affidare alcuni lavori indicati all'art. 1 ad assuntori di cui all'art. 77 del regolamento sulla contabilità dello Stato.

art. 11)

Il consiglio comunale nella formazione del bilancio preventivo stabilirà annualmente in apposite categorie ed articoli determinate somme per l'esecuzione dei lavori indicati all'art. 1 del presente regolamento.

art. 12)

Il presente regolamento andrà in vigore dopo conseguita l'autorizzazione dell'onorevole giunta provinciale amministrativa,²¹ stando i contratti in corso per la loro durata. Il presente è stato approvato dal consiglio in seduta 30 aprile 1905.

* * *

²¹ Ottenuta il 19 giugno 1905 a Sondrio.

Regolamento per la prestazione d'opera degli abitanti per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali

art. 1)

Ogni capofamiglia abitante o possidente nel comune è obbligato a prestare annualmente da una a quattro giornate di lavoro per la sua persona e per ogni individuo maschio atto al lavoro, della età dai 18 ai 60 anni compiuti, che faccia parte o sia al servizio della sua famiglia o delle sue proprietà, purché abiti nel comune, e per ogni bestia da soma, da tiro, da sella, col rispettivo veicolo, al servizio del comune.

saranno compresi in questa prestazione i capifamiglia che, risiedendo all'estero, abbiano abitante in comune la famiglia. Saranno esenti dalla prestazione gli uomini, non capifamiglia, che risiedono all'estero e che nell'anno non rientrano in comune, i militari in attività di servizio, gli infermi ed incapaci al lavoro.

art. 2)

Il ruolo degli abitanti obbligati alla prestazione d'opera sarà ogni anno compilato dalla giunta municipale e pubblicato per quindici giorni nel mese di marzo previa approvazione del consiglio comunale. Il ruolo medesimo diverrà esecutivo qualora non sieno prodotti reclami entro il quindicesimo giorno di sua pubblicazione. I reclami contro il ruolo delle prestazioni saranno fatti dall'avente interesse all'ufficio di conciliazione, in carta libera, dal messo del conciliatore e notificati al sindaco.

art. 3)

Le opere pubbliche stradali, per le quali deve aver luogo la prestazione d'opera degli abitanti, si compiranno nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre, nelle quali epoche gli abitanti di cui all'art. 1 saranno obbligati a prestare l'opera loro, qualora non preferiscano versare allo esattore lire 225 per ogni giornata di lavoro d'uomo e lire cinque per ogni bestia.

art. 4)

La durata del lavoro giornaliero sarà di ore dieci; non sarà tenuto conto che delle giornate utilmente impiegate.

art. 5)

Non saranno ammesse surrogazioni di persone incapaci al lavoro.

art. 6)

Le giornate di prestazione potranno essere convertite, dalla giunta municipale, in determinate opere.

art. 7)

Ogni abitante che presterà l'opera sua dovrà essere provveduto degli attrezzi necessari (piccone e badile).

art. 8)

Chiunque presterà l'opera propria per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali dovrà prestare obbedienza alla direzione dei lavoro.

art. 9)

Ogni anno, nel mese di dicembre, sarà compilato il ruolo dei mancanti alla prestazione d'opera e di quelli che avranno asserto, in luogo di essa, il pagamento di quanto è indicato nell'art. 3 e consegnato all'esattore per la riscossione.

art. 10)

Il presente regolamento andrà in vigore appena ottenuta l'approvazione dell'autorità tutoria.

Ed ancora, l'adunanza straordinaria di consiglio comunale del 10 giugno 1906, stabilì l'orario di macellazione del bestiame *che da metà giugno a settembre potrà operarsi ogni giorno dalle 6 alle 10 e dalle 16 alle 20 e negli altri mesi dell'anno dalle 7 alle 10 esclusi i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì*, anche per merito della richiesta inoltrata dal dr. Umberto Morroy. In essa si legge:

Illustrissimo Sig. Sindaco del comune di Bormio, la legge sanitaria 22 dicembre 1888 sancisce la vigilanza igienica sugli alimenti e bevande. Tra gli alimenti sono enunciate le carni, la vendita delle quali è soggetta a certe norme d'ordine sanitario.

E prima norma è la visita sanitaria delle carni stesse, visita che è obbligatoria e che deve essere praticata dal veterinario del luogo dove ha luogo lo smercio delle carni macellate.

Richiamo alla memoria di Vs. signoria i diversi uffici dell'illustrissimo Signor Prefetto della Provincia aventi appunto per oggetto la detta vigilanza delle carni che si merciano al pubblico. E' vero che da Vs. signoria è stato dato ordine ai macellai d'uniformarsi alle disposizioni di legge, ma è pur troppo vero che gli esercenti non sono ossequenti alle leggi stesse.

Quindi, a scanso d'equivoci e malintesi, mi permetto richiamare all'approvazione di Vs. Signoria gli articoli 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 43. 46 e seguenti del regolamento per la vigilanza igienica degli ambienti facendo seguire, al richiamo degli articoli le seguenti condizioni

- 1) *i macellai di Bormio non si curano (susdisfare) il sanitario della macellazione degli animali*
- 2) *i macellai non lasciano, nelle bestie macellate, gli organi di scarto*

(polmoni, cuore, fegato, reni, milza) e quindi il sanitario non può eseguire la ispezione sanitaria

- 3) *i macellai, dopo vendono nell'edifizio di spacci di carne fina, carni che si ammettano al consumo come carni di bassa macelleria*

Mi permetto quindi pregare Vs. signoria esser cortese richiamare gli esercenti all'osservanza di ciò che dispone la legge e nello stesso tempo prego la Signoria Vostra Illustrissima disporre i giorni fissi per la macellazione dichiarando che se si verificassero straordinarie richieste di carne in sanitario non rifiuterà fissare l'ispezione sanitaria anche fuori giorno di servizio.

Prego Vs. Signoria, a scanso d'ogni mia responsabilità, accusarmi ricevuta della presente e con la dovuta stima aggirare i sensi della mia considerazione...

Devotissimo dott. Umberto Morroy

Bormio, 19 gennaio 1905

* * *

Le indicazioni promosse furono però seguite solo in parte e si rese così necessario provvedere, il 14 dicembre 1905, alla stesura del nuovo **Regolamento per la macellazione e per la vendita delle carni** di ben 31 articoli.

art. 1)

Tutti gli animali (bovini, suini, ovini, equini) destinati all'alimentazione dell'uomo, le cui carni debbano essere spacciate nei pubblici esercizi, debbono essere sottoposti prima della macellazione e visita sanitaria.

art. 2)

Gli spacciatori di carne sono obbligati di avvisare il veterinario prima della macellazione, ed in sua mancanza l'ufficiale sanitario.

art. 3)

Non saranno ammessi alla macellazione i bovini e suini di età minore di un mese e gli ovini prima di venti giorni di vita.

art. 4)

E' vietato l'uso alimentare delle carni derivanti da animali affetti da rabbia, ..., ..., carbonebro, vaiolo od altre malattie trasmissibili all'uomo come pure quelle carni derivanti da animali affetti da febbre puerperale, metro – peritonite, prosura, septiomia, cancro diffuso, affezioni gravi, cachessia ittero- verminose, difterite, upticoemie emorragiche, idropisie, affezioni gravi dei reni, calcoli della vescica e della uretrea, quando in questi ultimi casi sia avvenuto l'intossicamento urenico ed ammoniamonico, non che

carni di animali morti per avvelenamento di quelli le cui carni abbiano acquistato cattivo odore e sapore per l'uso continuato di medicinali a scopo curativo.

art. 5)

Gli animali morti per peste bovina od altra malattia infettiva od infiammatori, per esaurimento di forza, per maltrattamenti o quelli trovati affetti da trichina, panicatura grave, tisi perlacea diffusa, non possono essere ammessi ad uso alimentare.

art. 6)

Gli animali uccisi per meteorismo, quelli morti per emorragie interne o per lesioni traumatiche ed accidentali (fulmini, scottature nei casi d'incendio) od affetti da cancrena, da afta epizootica, da tetano, da pleuro – pneumonite essudativa contagiosa o da pericardite e cardite traumatica, da reumatismo muscolare o articolare, da pleurite, polmonite o da altre malattie esterne od interne si potranno ammettere alla macellazione, previa visita veterinaria.

art. 7)

E' lasciato però al prudente giudizio del veterinario, col concorso dell'ufficiale sanitario nei casi dubbiosi, il determinare in tali casi su quali parti dell'animale debbano essere annesse al consumo.

art. 8)

Tali carni però avendo perduto in parte il loro valore nutritivo ed essendo alterabili dovranno essere vendute prontamente e come carni di bassa macelleria e da non usarsi se non cotte.

art. 9)

Saranno ammesse pure al consumo le carni provenienti da animali trovati affetti da tubercolosi, purché la malattia sia al primo stadio, interessi un organo e non sia avvenuta l'infezione del sistema ghiandolare, tali carni debbono però essere vendute come carni di bassa macelleria, con un cartello indicante "se non ben cotta".

art. 10)

Lo stesso trattamento subiranno le carni degli animali uccisi subito dopo riportata la morsicatura di animali affetti da rabbia, previa eliminazione e distruzione delle parti morsicate.

art. 11)

Le carni dei suini affetti da panicatura leggera (cisticerchi) sia in natura, sia insaccate, non potranno essere messe in commercio se non previa cottura

prolungata, eseguita sotto l'immediata vigilanza della autorità sanitaria (legge 22 dicembre 1888 art. 103) .I lardi di suddetti suini potranno essere ammessi al consumo dopo aver subita una salatura di almeno tre mesi.

art. 12)

Gli animali affetti da actinomicosi (fungo microscopico) se questa è limitata ad un organo, deve essere sol questo distrutto, se è diffusa l'animale deve essere distrutto.

art. 13)

I visceri trovati affetti, in punti limitati, da malattie o da parassiti verranno distrutti in totalità, evitandone assolutamente la somministrazione ad altri animali.

art. 14)

L'insufflazione dell'aria nel connettivo sottocutaneo, allo scopo di facilitare il distacco della pelle, non potrà farsi che con mezzi meccanici e con aria filtrata attraverso bombagia, così pure pel gonfiamento dei polmoni.

art. 15)

Ultimata la macellazione e la preparazione dell'animale, nessuna parte di esso potrà esportarsi dal macello od essere mercata senza prima avere subito la visita sanitaria e la relativa bollatura.

art. 16)

In prova dall'avvenuta visita il veterinario rilascerà all'interessato un certificato da staccarsi da apposito registro a madre e figlia portante la data, in nome del proprietario, la specie dell'animale, l'esito della visita e la firma del visitatore.

art. 17)

Tanto le carni, quanto i visceri maggiori, ammessi al consenso dovranno essere marcati in (sue) parti con in timbro corrispondente alle specie dell'animale macellato (vacca, manzo, castrato, pecora, vitello).

art. 18)

Le carni ed i visceri degli animali destinati alla bassa macelleria, qualunque sia la loro specie, saranno bollate con marchio rettangolare a patina rossa o nera portante le lettere CBM (carne bassa macellazione).

art. 19)

E' in facoltà del veterinario apporre al numero dei timbri che stimerà opportuno.

art. 20)

Tanto le carni, quanto i visceri stati dichiarati non atti al consumo saranno distrutti sotto vigilanza sanitaria.

art. 21)

Non si potranno vendere, distribuire od anco soltanto tenere negli spacci carni divenute insalubri per decomposizione, anche solo incipiente, carni fosforescenti, alterate per presenza di larve d'insetti.

art. 22)

In luoghi di deposito, di conservazione, agli spacci di carne saranno fatti frequenti ed improvvise visite sanitarie e le carni riscontrate prive dei voluti contrassegni di sanità e di provenienza verranno sequestrate come carni sospette e di contrabbando.

art. 23)

Sarà permessa l'introduzione nel comune della carne macellata fresca, destinata agli spacci pubblici e dai privati e provenienti da altre località alle seguenti condizioni:

- a) che sia in pezzi marcati con un timbro speciale dall'autorità del luogo di provenienza*
- b) che sia venduta col certificato di sanità vidimato dalla stessa autorità municipale col quale sia dichiarato che le parti marcate col bollo speciale, da indicarsi sul certificato medesimo appartengono a bestia stata macellata nelle condizioni stabilite negli articoli precedenti*
- c) che sia soggetta a una visita sanitaria per parte del veterinario comunale locale.*

art. 24)

Il laboratorio di carni insaccate, salate o comunque preparate saranno poste sotto la diretta sorveglianza dell'autorità sanitaria municipale.

art. 25)

Nessun animale potrà essere macellato e nessuna carne introdotta in detti laboratori senza avere subita una accurata visita sanitaria.

art. 26)

Nella confezione delle carni insaccate, destinate alla vendita, non si potranno mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali se tali mescolanze non sono state approvate dalla autorità sanitaria.

art. 27)

Le interstizia degli animali adoperate per lo insaccamento dovranno essere

sane, convenientemente lavate e disinfettate.

art. 28)

Per la preparazione dei sanguinacci, salami di fegato e salsiccie, facilmente alterabili, in ispecie nella stagione estiva, non si adopereranno visceri conservati o sangue stantio al di là di 24 ore dalla loro estrazione dal corpo degli animali.

art. 29)

Sono soggetti a speciale sorveglianza dell'autorità sanitaria i mercati e gli spacci di pollame, in genere allo scopo di sequestrare e distruggere i polli morti per malattia, quelli molto deteriorati nel trasporto od in stato di incipiente putrefazione.

art. 30)

Tanto i mercati, quanto le rivendite di pesce andranno soggetti vigilanza sanitaria.

art. 31)

La macellazione non potrà aver luogo che nelle aree diurne, tranne casi eccezionali... in estate per imprevista urgente richiesta, sempreché però gli animali macellati sieno stati previamente bollati dal veterinario.

Rini Sindaco

* * *

Sempre nel 1905 fu modificato, con deliberazione consiliare del 13 ottobre, il regolamento per la tassa d'esercizio e di rivendita istituito dal consiglio comunale il 15 marzo 1903,²² che testualmente recitava:

Regolamento per l'applicazione della tassa sugli esercizi e sulle rivendite

art. 1)

E' istituita nel comune di Bormio la tassa sulle professioni, sugli esercizi

²² La precedente normativa sulla *quota erariale* bormina era del 1871 e fu introdotta dalla *Deputazione Provinciale* unitamente al sindaco Gervasi per sanare il *deficit di bilancio del comune* utilizzando l'introduzione di una *sovrimposta*.

Gli articoli della normativa, che seguivano il regolamento approvato con Regio Decreto del 24 dicembre 1870, stabilivano infatti: 1) *introduzione di una sovrimposta del 20% su tutti gli oggetti colpiti dalla tassa di consumo governativa*; 2) *tasse di concessioni, rinnovazioni o prolungamenti di esercizio nella misura fissata nella relativa tabella*; 3) *la tassa vettura e domestici nella misura che era in corso per conto governativo*; 4) *la tassa per gli esercizi di una professione, arte, commercio od industria qualunque, di rivendita di qualsiasi merce divisa in categorie, l'una tassata L. 2, l'altra L. 5 e l'altra a L. 10 per ciascun esercizio*.

*e sulle rivendite per delibera consigliare 8 marzo 1871, confermate, con variazioni nelle classi il 15 maggio 1903 ed approvata dall'Onorevole Giunta Provinciale Amministrativa il 17 giugno 1903.
Per l'accertamento e per l'applicazione della tassa saranno osservate le modalità ed i termini seguenti.*

art. 2)

Agli effetti della tassazione le professioni, gli esercizi e le rivendite saranno classificati come segue:²³

Numero della classe	Entità economica complessiva dell'esercizio o rivendita	Tassa
I	Da lire 5000 a 3000	50
II	Da 3000 a 2000	40
III	Da 2000 a 1000	30
IV	Da 1000 a 800	20
V	Da 800 a 600	15
VI	Da 600 a 500	10
VII	Da 500 a 401	7
VIII	Da 400 a 351	5
IX	Da 350 a 251	3
X	Da 250 a 100	2

art. 3)

L'importanza di ciascun esercizio o professione sarà tradotta in cifra che ne rappresenti la complessiva entità economica.

art. 4)

Chiunque tenga un esercizio od una rivendita od eserciti una professione nel comune dovrà farne dichiarazione alla Giunta Municipale entro gennaio mediante scheda, che verrà distribuita gratis dal municipio. Per coloro che sono soggetti a patria podestà o maritate, a tutela, a cura, o sono comunque da altri rappresentati, la dichiarazione sarà fatta dal rappresentante od amministratore a norma del codice civile.

art. 5)

La dichiarazione può essere fatta per conto del contribuente anche da un mandatario od incaricato speciale, anche per semplice lettera che rimarrà annessa alla scheda, che sarà firmata dal dichiarante.

²³ Precedentemente le classi erano solo 5 ed identificavano le tabelle economiche seguenti: 1) L. 20, 2) L. 15, 3) L. 10, 4) L. 5 e 5) L. 2.

art. 6)

La dichiarazione è obbligatoria:

- a) *quando trattasi di istituzione di nuovi esercizi o rivendite o professioni*
- b) *quando siasi verificato aumento nella importanza degli esercizi o delle vendite*
- c) *quando sieno intervenute variazioni nella qualità degli esercizi o rivendite, nel luogo ove sono situati o nei titolari rispettivi*
- d) *quando sieno cessati.*

art. 7)

Hanno l'obbligo di fare la dichiarazione nel comune ove è situato l'esercizio o rivendita o professione anche coloro che, per essere lo esercizio o rivendita parte integrante di altri situati in diverso comune, ritengono di dovervi pagare la tassa per l'entità complessiva degli esercizi e delle rivendite.

art. 8)

La dichiarazione, da chi possenga esercizi o rivendite tra loro distanti, deve essere fatta indicando separatamente per ciascun esercizio o rivendita la relativa importanza. Qualora gli esercizi o rivendite non siano tra loro distanti, deve la dichiarazione separatamente contrassegnarli, pure indicando l'importanza complessiva di essi.

art. 9)

L'istituzione di esercizi e rivendite nel corso dell'anno dovrà essere dichiarata entro un mese dal giorno in cui ha avuto luogo.

L'istituzione di esercizio o rivendita non continuativi di cui all'art. 2 del regolamento 23 marzo 1902 n. 113, dovrà essere dichiarata entro quindici giorni da quello della cessazione.

I contribuenti debbono presentare le domande di rettifiche per variazioni avvenute nell'esercizio entro il mese di ottobre di ciascun anno.

art. 10)

La matricola o ruolo dei contribuenti sarà compilata entro il mese di ottobre e pubblicata entro il mese di novembre.

art. 11)

Le notificazioni di cui all'art. 11 del cennato regolamento, e quelle altre per l'applicazione della tassa di esercizio, rivendita, professione, saranno eseguite dal messo comunale. La notificazione si eseguisce mediante consegna dell'avviso alla persona del contribuente.

Quando non possa farsi al medesimo, l'avviso verrà consegnato nel locale

d'esercizio o rivendita o nella casa del contribuente, ad un membro di sua famiglia o ad addetti al suo servizio. In mancanza di tali persone, od in caso di loro rifiuti, l'avviso sarà affisso alla porta dell'esercizio, o rivendita, o dell'abitazione, e di ciò il messo stenderà l'attestazione. Per gli enti morali, per le società civili e commerciali e per tutti gli altri corpi o istituti, compresi quelli di cui all'art. 1 e 3 del regolamento 23 marzo 1902, la consegna dell'arrivo sarà fatta al loro rappresentante

Il messo ritirerà ricevuta del consegnatario; in caso di rifiuto od impossibilità, ne farà cenno nell'atto di notifica che firmerà.

Le notificazioni debbono constare da relazioni in doppia originale, indicanti la data di consegna e la persona cui l'avviso è consegnato. Un originale dell'avviso è rilasciata al contribuente, l'altro consegnato al municipio.

art. 12)

L'avviso conterrà l'indicazione della classe, l'importanza dell'esercizio e la relativa tassa annuale, il termine per ricorrere contro la stessa.

art. 13)

Sui ricorsi di cui all'art. 11 del regolamento prericordato, decide in primo grado la commissione di accertamento composta di 5 membri effettivi eletti dei consiglieri comunali ogni primavera o in unione alla Giunta municipale, qualora il consiglio ciò deliberi o statuisca.

art. 14)

La commissione o la giunta cui è affidata la decisione sui ricorsi relativi all'applicazione della tassa delibera in numero dispari astenendosi, ove occorre il componente meno anziano che non sia relatore.

art. 15)

Nell'adempimento delle funzioni attribuitele dal presidente regolamento la commissione di accertamento o la giunta municipale può:

- a) consultare tutti i registri, atti, scritti esistenti nel municipio ove ha luogo la tassazione*
- b) invitare tanto il contribuente quanto altri anche appartenenti a pubbliche amministrazioni*
- c) accedere ai legali destinatari all'esercizio od industria, o aziende di società o istituti*
- d) consultare atti o scritti di altre amministrazioni pubbliche, col consenso del capo di queste.*

art. 16)

il contribuente che ha presentato reclamo può chiedere di essere sentito personalmente dalla commissione di accertamento, il cui presidente gli notificherà il giorno e l'ora dell'audizione. Ad essa sono ammessi

anche i legali rappresentanti del contribuente, ma non i procuratori e rappresentanti speciali.

art. 17)

La commissione di cui all'art. 13 del presente regolamento decide contro numerosi suoi ricorsi e le decisioni verranno comunicate nella parte dispositiva agli interessati entro otto giorni.

Questi possono chiedere al municipio di vedere il testo della decisione e domandarne copia, corrispondendone i relativi diritti. Contro le decisioni di primo grado è ammesso ricorso in appello tanto dal contribuente quanto del comune (quando non funge da commissione la giunta).

art. 18)

La giunta provinciale amministrativa ha le medesime facoltà concesse dall'art. 15 alla commissione di accertamento.

art. 19)

Il ricorso all'autorità giudiziaria a senso delle vigenti leggi è inammissibile decorsi sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo della notificazione dell'ultima decisione amministrativa quando questa sia posteriore al ruolo.

art. 20)

Agli effetti dall'art. 16 del regolamento 23 marzo 1902 le scadenze ordinarie sul pagamento della tassa è fissata nel mese di dicembre.

art. 21)

Quando il contribuente, all'epoca della pubblicazione dei ruoli nei quali si è verificata l'indebita tassazione, non avesse più domicilio nel comune, il termine stabilito dagli art. 17, 18, 19, 20 del regolamento 23 marzo 1902 per le domande di sgravio decorre dal giorno in cui fu notificata al contribuente la cartella dell'esattore.

art. 22)

Per tutto quanto non è espressamente indicato nel presente regolamento hanno pieno vigore le disposizioni del regolamento generale 23 marzo 1902 n. 113.

* * *

Il 24 marzo 1906 continua questo periodo d'innovazioni amministrative, promosse dal sindaco Rini, con un invito cumulativo a tutti i fornai e prestinai di Bormio ad istituire un adeguato *calmiere o meta del pane*.

In quella seduta i rappresentanti²⁴ dichiararono l'impossibilità di *conformare pane di differente forma e peso per piccoli compratori ed esercenti*, proponendo di diminuire da 14 a 12 i panetti²⁵ giornalieri che volevano un costo di 0.50 lire e da 28 a 24 quelli di 1 lira.

L'amministrazione, dal canto suo, propose ai rappresentanti dei fornai il proprio lavoro come salariati alla retribuzione giornaliera di 5 lire cadauno, o in alternativa la costituzione di una cooperativa.

Purtroppo non ci è dato di sapere se ciò accadde.

Il giorno seguente unitamente lessero la **Convenzione tra prestinai del Comune di Bormio** redatta nel 1902, a cui seguì la stesura del **Regolamento annonario per il pane** approvato dal consiglio comunale il 10 giugno 1906.²⁶

Delle due normative, quasi identiche, si riporta integralmente la prima apponendo in nota eventuali difformità introdotte nel 1906.

Convenzione tra prestinai del Comune di Bormio

I sottoscritti prestinai o fornai dichiarano e promettono di osservare il presente regolamento annonario sul pane approvato dal consiglio comunale il 12 dicembre 1902, ed a formare il pane di frumento (micca) in numero no superiore a dodici per il prezzo di centesimi cinquanta e di ventiquattro per il prezzo di una lira, perché sia osservato il prezzo stabilito sul calmiere in calce al regolamento.

art. 1)

I fornai e panettieri o prestinai che confezionano pane da essere destinato al consumo del pubblico potranno fabbricarne di quattro quantità:

- a) da frumento di prima qualità*
- b) di metà*
- c) di segale e*
- d) di arbitrio.*

Il primo conterà di farina di frumento di prima qualità, il secondo conterà di farina di frumento di seconda qualità, il terzo conterà di farina di segale, da cui fu estratto il cruschetto, i quarto conterà di farina di frumento o di segale mista a miglio o grano turco.

art. 2)

La meta o calmiere, viene istituita dal municipio ed è rinnovata ad ogni sensibile variazione pel prezzo dei grani o delle farine;²⁷ verrà tosto pubblicata e comunicata ad ogni fornaio che dovrà tenerla costantemente

²⁴ Allora solo due e corrispondenti a Erminio Pozzi fu Giuseppe e Eugenio Visani.

²⁵ Un panetto, detto micca, di frumento del costo di 0,05 lire pesa gr. 80 e ... per L. 0,15 si consegnano 4 michette.

²⁶ Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 27 giugno 1906 n. 10100, a firma del Prefetto Venturi.

²⁷ Nel Regolamento 1906 viene introdotto: *o delle farine sul mercato di Tirano.*

affissa nel luogo di vendita e facilmente leggibile dagli avventori.

art. 3)

Per il pane di frumento o del così detto di metà, dovranno i panettieri attenersi rigorosamente al peso ed al prezzo stabilito dall'autorità comunale. Quest'obbligo è pure esteso a tutti i rivenditori di pane.

art. 4)

Tutti i fornai che confezionano pane destinato al consumo del pubblico, dovranno contrassegnarlo con apposito bollo, portante in rilievo²⁸ le iniziali del cognome e nome del fornaio medesimo ed essere previamente presentato alla giunta e tale contrassegno dovrà essere applicato in modo intelligibile sul pane posto in vendita.

art. 5)

Tutte le diverse qualità di pane dovranno essere confezionate in pezzi di peso corrispondente al prezzo di centesimi cinque e di dieci, ed a norma delle variazioni nel calmiere.

art. 6)

Nella confezione del pane detto di metà non potrà essere introdotta la farina di frumento da cui sia stata estratta la semola. E' pure vietato di introdurre sul pane di metà una quantità di farina eccedente la giusta proporzione, cioè più farina di segale che di frumento.²⁹

art. 7)

Sarà sempre in facoltà dell'Autorità comunale, anche a mezzo dei propri funzionari regolarmente delegati, fare visite tanto ai locali d'esercizio dei fornai, quanto di rivenditori di pane per constatare la salubrità, cottura, confezione del medesimo.

art. 8)

Le visite dei funzionari municipali potranno estendersi non solo ai forni, magazzini e botteghe, bensì a tutti i locali che avranno comunicazione coi medesimi e potranno essere eseguite in tutte le ore in cui vien fatta la panificazione e la vendita del pane.

art. 9)³⁰

Sarà accordata ai panettieri la tolleranza nel peso del pane che verrà verificato dai ridetti funzionari: di gr. 10 su 100 pel pane fresco, di gr. 20 su 100 sul pane riposato e nei mesi da ottobre a marzo inclusi, se però una

²⁸ Nel regolamento del 1906 si riporta in aggiunta: *od inciso.*

²⁹ L'indicazione cioè più farina di segale che di frumento non compare nella redazione del regolamento.

³⁰ L'articolo 9 è omissis nel Regolamento del pane.

sola o più pesante di prova oltrepassano i detti limiti, queste formeranno titolo di contravvenzione.

art. 10)

La tolleranza viene acconsentita soltanto in riguardo alla fabbricazione per le visite presso i fornai che dovranno sempre, se richiesti, pesare il pane in presenza degli avventori.

art. 11)

Ogni fornaio è obbligato a tener aperto il proprio esercizio e provvisto delle quantità di pane indicato nella meta nelle ore di pubblico comodo e nessun fornaio potrà rifiutare il pane agli avventori che ne facessero il pronto pagamento. Se il rifiuto venisse fatto perché l'avventore domanda la pesatura, il fornaio sarà passibile di contravvenzione.

art. 12)

I fornai dovranno cuocere ogni giorno una quantità di pane proporzionato al loro ordinario consumo, in caso di mancanza saranno dichiarati in contravvenzione, almeno che non ne giustifichino i motivi.

art. 13)

Per le contravvenzioni al presente regolamento i fornai sono responsabili anche per il fatto dei loro dipendenti.

art. 14)

La giunta municipale è facoltizzata a razionare la meta ogni qualvolta il prezzo in commercio dei grani e delle farine lo rendano necessario.

È stabilita ed accettata dai fornai la meta nelle seguenti misure:

Qualità del pane	Classe prima	Classe seconda	Prezzo delle farine su cui è basata la meta	Prezzo delle farine su cui è basata la meta	Prezzo di un kg. di pane	Prezzo di un kg. di pane	Peso dei panetti da centesimi 5	Peso dei panetti da centesimi 10	Riduzione peso per le tolleranze di cui art. 9, per pane f(re)sco 5	Riduzione peso per le tolleranze di cui art. 9, per pane ripo(s)ato 5
Pane di frumento	1		38	50	-	45	gr. 110	gr. 220	gr. 100	gr. 90
Pane di frumento		2	37		-	43	gr. 115	gr. 230	gr. 104	gr. 92
Pane di metà frumento e metà segale					-	40	gr. 120	gr. 240	gr. 108	gr. 96
Pane di metà frumento e metà segale					-	40		gr. 240	gr. 108	gr. 96



Il calmiere del pane a cui si riferisce il regolamento fu stabilito dalla giunta municipale del 31 marzo 1906 e riportava:

	<i>Fumento in micchini</i>	<i>Fumento di seconda qualità</i>	<i>Metà segale e metà frumento</i>	<i>Numero massimo di micchini per 50 Lire</i>	<i>Numero massimo di micchini per 100 Lire</i>
<i>Prezzo da centesimi 5</i>	<i>Grammi 100</i>	<i>Grammi 115</i>	<i>Grammi 120</i>	<i>12</i>	<i>24</i>
<i>Idem da centesimi 10</i>	<i>Grammi 220</i>	<i>Grammi 230</i>	<i>Grammi 240</i>	<i>12</i>	<i>24</i>
<i>Costo del pane di frumento</i>	<i>I qualità</i>			<i>0,45 al Kg.</i>	
<i>Costo del pane di frumento</i>	<i>II qualità</i>			<i>0,43 al Kg.</i>	

Lo stesso fu ridefinito il 19 gennaio 1907 con la seguente tabella:

	<i>Fumento in micchini</i>	<i>Fumento di seconda qualità</i>	<i>Prezzo del pane di frumento</i>	<i>al chilogrammo di metà</i>
<i>Prezzo da centesimi 5</i>	<i>Grammi 125</i>	<i>Grammi 140</i>	<i>0,40</i>	<i>0,36</i>
<i>Idem da centesimi 10</i>	<i>Grammi 250</i>	<i>Grammi 280</i>	<i>0,40</i>	<i>0,36</i>

Da allora Rini si dedicò, con la saggezza che sempre lo contraddistinse, più all'applicazione dei regolamenti emessi che non alla stesura d'ulteriori normative.